

N. 00455/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00973/2011 REG. RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2011, proposto da:

\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cagliari, via Cervi n. 16;

contro

L'Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'ottemperanza

esecuzione giudicato ottemperanza sentenza TAR Sardegna, sez. I, n° 701/2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l'Avv. Rosalia Pacifico per la parte ricorrente e l'Avv.to dello Stato Giandomenico Tenaglia per l'Università di Cagliari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. - Con il ricorso in ottemperanza, di cui in epigrafe, il ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza di questa Sezione (20 aprile 2007, n.701), la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, ha condannato l'Università degli Studi di Cagliari al pagamento, a favore del ricorrente, delle somme arretrate dovute per l'equiparazione del trattamento economico del personale universitario a quello del personale ospedaliero, quantificate in euro 33.257,73 in relazione al periodo 1.1.1989/31.12.2007, oltre interessi legali e rivalutazione.

2. - Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, allegando di aver provveduto alla liquidazione di quanto dovuto, con riferimento al periodo decorrente dall'anno 1993 e fino al 2007, poiché solo a partire dal 1993 il ricorrente è stato inserito nel personale assistenziale di cui alla convenzione stipulata tra Servizio Sanitario nazionale e l'Università di Cagliari.

3. - Alla camera di consiglio del 21 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. - Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

5. - Va, in primo luogo, precisato che con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza sono stati dichiarati prescritti i crediti relativi al periodo antecedente il quinquennio dalla proposizione del ricorso, vale a dire per il periodo antecedente il 2 gennaio 1991 (essendo la notifica del ricorso r.g. n. 410/1996 intervenuta in data 2 gennaio 1996).

6. - Con la medesima sentenza è stato, inoltre, riconosciuto il diritto del ricorrente al *«pagamento degli arretrati secondo l'equiparazione richiesta sino al febbraio 1997, nonché, per il periodo successivo, il riconoscimento del diritto alle maggiori somme dovute a titolo di differenza tra indennità assistenziale del personale ospedaliero e quella del personale universitario»*.

7. - Dal contenuto della sentenza, pertanto, non risulta alcuna statuizione in ordine all'asserito inserimento del ricorrente nel personale socio-assistenziale, impiegato ai sensi della convenzione tra Università e S.S.N., come preteso dalla difesa dell'amministrazione intimata.

Pertanto, il periodo da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle spettanze dovute inizia a decorrere dal 2 gennaio 1991 e termina alla data della pubblicazione della sentenza (20 aprile 2007).

8. - Posto che, dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione intimata, risultano pagate le competenze arretrate a partire dal 1993, spetta al ricorrente il pagamento delle somme relative agli anni 1991 (stimate in euro 6.374,34) e 1992 (stimate in euro 3.368,01). Somme la cui determinazione non è specificamente contestata dall'amministrazione. Sul capitale, così liquidato, spettano altresì al ricorrente sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito retributivo maturato prima del 31 dicembre 1994 (non essendo applicabile, quindi, il combinato disposto dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposizioni che introducono il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria).

9. - Peraltro, va rammentato che il calcolo deve essere effettuato separatamente sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria, secondo i criteri fissati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3 del 15 giugno 1998; criteri ripresi e confermati dalla recente Adunanza Plenaria n. 18 del 2011. Tali decisioni hanno enunciato il principio di diritto secondo cui *«gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi»*.

10. - Facendo applicazione dei principi anzidetti al caso concreto, al ricorrente spettano, per il periodo in cui opera il cumulo tra interessi e rivalutazione:

a) gli interessi legali sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'adempimento tardivo; le somme da liquidare a tale titolo devono essere calcolate sugli importi nominali dei singoli ratei, secondo i vari tassi in vigore alle relative scadenze (pari al 10% annuo dal 16 dicembre 1990 fino al 31 dicembre 1996 e al 5% annuo dal 1 gennaio 1997 per effetto dell'art. 21, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662); gli interessi non possono, a loro volta, produrre ulteriori interessi;

b) la rivalutazione monetaria calcolata sull'importo nominale dei singoli ratei e computata con riferimento all'indice di rivalutazione operante al momento della presente decisione. La somma dovuta a tale titolo, stante la sua natura accessoria, non deve essere a sua volta ulteriormente rivalutata. Su tale somma spettano solo gli interessi legali dalla data della costituzione in mora - cioè di regola dalla domanda - e fino all'effettivo soddisfo.

11. - Deve essere, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza della inottemperanza al giudicato, posto che la stessa non è sorretta, sul piano probatorio, da alcun idoneo elemento né sull'“*an*” né sul “*quantum*” dei danni pretesi.

12. - La disciplina delle spese segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

- condanna l'Università degli Studi di Cagliari al pagamento delle somme spettanti a parte ricorrente, liquidate in euro 6.374,34, per l'anno 1991 e in euro 3.368,01, per l'anno 1992, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati nei sensi di cui in motivazione;

- ordina all'Università di adempiere al pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza, nominando fin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, o suo delegato, ove alla scadenza del termine sopra indicato l'amministrazione universitaria non avesse adempiuto.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per inottemperanza al giudicato.

Condanna l'Università di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila), oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento  
dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore